



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BLOCK | MAURIZIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TERRINONI | PAOLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TOZZI | GIANDOMENICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6028/2014
depositato il 12/11/2014

- avverso la sentenza n. 740/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di LATINA
contro:

difeso da:

SCIRE' RAFFAELE
VIA C. BATTISTI,18 04100 LATINA

proposto dall'appellante:

difeso da:

M

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 16489 TARSU/TIA 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 16489 TARSU/TIA 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 16489 TARSU/TIA 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 16489 TARSU/TIA 2009

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 6028/2014

UDIENZA DEL

12/05/2016 ore 10:00

N° 5926 / 16

PRONUNCIATA IL:

12-5-16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12-10-16

Il Segretario

www.commercialistatelematico.com

FATTO

Il sig. _____ impugnava gli Avvisi di accertamento in epigrafe relativi alle annualità dal 2006 al 2009, con cui il Gestore per il Comune di _____, accertava conguagli dovuti a titolo di TIA (Tariffa Igiene Ambientale), lamentando l'illegittimità della pretesa, per violazione dell'art. 238 del D. Lgs. 152/06, poichè alla data del 30/5/06 la Tia era stata soppressa a far data dal 29/04/06, data in cui entrava in vigore la nuova Tariffa, poi sospesa nell'efficacia, in attesa dei nuovi regolamenti; rappresentava altresì l'illegittimità della Delibera n. 44 del 30/5/06, in quanto adottata dal Comune di _____ quando la TIA era stata soppressa per l'appunto dal D.lgs. 152/06, art. 238, in vigore dal 29 aprile 2006. Lamentava inoltre l'illegittima determinazione della superficie imponibile, per violazione dell'art. 10 del Regolamento Tia del Comune di _____, intervenuto con il Dpr 158/99.

Con proprie controdeduzioni la società "_____", Ente impositore della TIA per il Comune di _____ insisteva sulla correttezza del proprio operato, osservando al riguardo che la Delibera n. 44/06, adottata dal Comune di Latina in data 30/5/06, non era illegittima, poiché l'art. 238 del D. lgs 152/06 aveva soltanto introdotto un nuovo sistema tariffario, differente da quello previsto per la precedente Tarsu dal D. lgs 22/97, e questo, benchè non ancora regolamentato, aveva tuttavia mantenuto vigente il sistema tariffario precedente, attuato con il regolamento intervenuto con il Dpr 158/99, ferma restando la legittimità delle deliberazioni comunali sul passaggio alla nuova forma tariffaria, entro il 31/12/06, ovvero entro il termine previsto dalla legge per l'istituzione delle tariffe dell'Ente, per l'esercizio 2006. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto ricorso

La Ctp adita accoglieva il ricorso di parte contribuente.

Avverso la sentenza propone appello "_____" chiedendone l'annullamento. Insiste infatti sulla assoluta legittimità della Delibera n. 44/06 con la quale il Comune di _____ in via sperimentale, istituiva la Tariffa di Igiene Ambientale con applicazione del Regolamento di cui al Dpr 158/99; insiste conseguentemente sulla legittimità di tutti gli atti connessi quale, nella specie, l'atto impugnato. Chiede pertanto la riforma dell'impugnata sentenza.

Con proprie controdeduzioni la parte chiede il rigetto del proposto appello, osservando come l'impugnata sentenza sia immune dalle lamentate censure. In via gradata, insiste sulla illegittima determinazione della superficie imponibile.

Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 2/5/2016, la parte contribuente insiste sulla infondatezza delle avverse deduzioni difensive, in specie a seguito della sentenza n.4756/13, depositata in data 26/9/13, con cui il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sul contrasto della legislazione nazionale in tema di rifiuti, con il principio comunitario secondo cui "chi inquina paga", ha affermato che, dal 29/4/06 – data di entrata in vigore del D. lgs. 152/06 – non è più ammissibile il passaggio alla Tariffa Ronchi, in quanto soppressa. Insiste pertanto sulla illegittimità della Delibera Comunale n. 44/06, istitutiva della TIA, in quanto adottata in data 30/5/06, ossia successivamente al 29/4/06.

Durante la discussione pubblica ' ' si riporta ai propri scritti difensivi, precisando che la giurisprudenza dominante formatasi sulla materia ha ritenuto legittima la pretesa impositiva di cui all'atto impugnato, mentre con riguardo alla superficie calcolata, precisa altresì di aver considerato quella indicata dal contribuente. La parte contribuente ribadisce la fondatezza delle proprie ragioni e deposita precedenti giurisprudenziali favorevoli.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, pregiudizialmente ritiene di respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale della parte appellante " " , mossa dalla parte appellata, dal momento che nel primo grado di giudizio la stessa società " " era parte in causa e, pertanto, solamente quest'ultima poteva promuovere il gravame. Nel merito ritiene di respingere l'appello proposto dalla società " " i".

Osserva infatti che nel contrasto delle posizioni difensive prospettate dalle parti in causa, così come riassunte nella su estesa parte espositiva, è intervenuta la sentenza n. 4756/13, depositata in data 26/9/13, con cui il Consiglio di Stato ha fissato il principio dirimente secondo cui "dall'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente (29/4/06) non è più ammissibile il passaggio alla Tariffa Ronchi, essendo stata soppressa la relativa normativa".

Conseguentemente, come già ritenuto in prime cure, la Delibera comunale n. 44/06 è illegittima nella parte in cui istituisce la Tia nel Comune di ' ' alla base dell'art.49 del D.lgs. 22/97, come modificato dall'art.1, comma 28 della L 426/98, in quanto fondata su una normativa soppressa; infatti tale Delibera veniva adottata in data 30/5/06, ossia dopo il 29/4/06, data di entrata in vigore del D. lgs. 152 del 3/4/06 (Codice dell'Ambiente). Alla luce di quanto precede, non ha fondamento neppure l'argomento secondo il quale il Comune poteva considerarsi ancora in termini, per effetto di

quanto previsto dall'art.53, co.1 della L. 388/00, stante appunto, l'abrogazione della disciplina
istitutiva della Tariffa di Igiene Ambientale.

Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della specialità della materia
trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali nell'interpretazione della normativa di riferimento.

P.Q.M.

Respinge l'appello di " _____ e conferma la sentenza di primo grado. Spese
compensate.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2016

Il Relatore
Paola Ferrinoni

www.commercialista telematico.com

Il Presidente
Maurizio Block